



Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che, nel periodo d'imposta 2023, hanno emesso fatture elettroniche e/o trasmesso corrispettivi telematici senza aver fatto concorrere, in tutto o in parte, tali operazioni alla determinazione del reddito d'impresa, indicato nei quadri RF/RG/LM della dichiarazione modello Redditi 2024

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente

1.1 L'Agenzia delle entrate utilizza i dati delle fatture elettroniche emesse e dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente dai contribuenti soggetti passivi IVA al fine di verificare, per il periodo d'imposta 2023, la concorrenza di tali operazioni alla determinazione del reddito d'impresa, indicato nei quadri RF/RG/LM della dichiarazione modello Redditi 2024.

1.2 L'Agenzia delle entrate rende disponibili le seguenti informazioni, per consentire al contribuente di fornire elementi utili a regolarizzare la presunta anomalia rilevata:

- a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d'imposta;

- c) data e protocollo telematico della dichiarazione dei Redditi trasmessa per il periodo d'imposta 2023;
- d) modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
- e) modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse di cui al successivo punto 5.

2. Modalità con cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni

2.1 L'Agenzia delle entrate trasmette, mediante casella di Posta Elettronica Certificata, una comunicazione, contenente le informazioni di cui al precedente punto 1.2, al domicilio digitale dei singoli contribuenti – comunicato ai sensi dell'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2.2 La comunicazione di cui al punto 2.1 e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, accedendo anche alla propria area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "L'Agenzia scrive" presente all'interno del "Cassetto fiscale" e del portale "Fatture e Corrispettivi".

3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti

3.1 Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni

ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate al punto 1.2 lettera *d*) della comunicazione di cui al punto 2.1. Alla casella di Posta Elettronica Certificata da cui viene inviata la comunicazione, invece, non possono essere inviate risposte perché la stessa non è abilitata a ricevere messaggi in entrata.

4. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza

4.1 I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici. In tale ipotesi, la Guardia di Finanza tratterà i dati personali resi ad essa disponibili in modo autonomo e in qualità di Titolare del diverso trattamento effettuato.

5. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare l’anomalia e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

5.1 I contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi resi disponibili dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle stesse violazioni.

6. Trattamento dei dati e misure di sicurezza adottate

6.1 Il trattamento dei dati personali è effettuato dall’Agenzia delle entrate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e tutela della riservatezza di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “*Regolamento*”) e al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni.

6.2 Il trattamento dei dati personali in esame è necessario per adempiere gli obblighi a carico dell'Agenzia delle entrate previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, dall'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nonché per l'esecuzione di compiti istituzionali di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e) del *Regolamento*.

6.3 Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 4.1, l'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L'Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del *Regolamento*.

6.4 I dati oggetto di trattamento sono individuati nei punti 1 e 2 del presente provvedimento. I dati trattati e memorizzati dall'Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il *set* informativo minimo per la corretta gestione delle comunicazioni.

6.5 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione [articolo 5 paragrafo 1, lettera e) del *Regolamento*], l'Agenzia delle entrate conserva i dati delle fatture fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.

6.6 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione [articolo 5 paragrafo 1, lettera e) del *Regolamento*], l'Agenzia delle entrate conserva i dati delle dichiarazioni fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.

6.7 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza, la trasmissione della comunicazione è effettuata esclusivamente tramite invio al domicilio digitale del contribuente e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, nella area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "L'Agenzia scrive" presente all'interno del "Cassetto fiscale" e del portale "Fatture e Corrispettivi". L'accesso all'area riservata è effettuato con le modalità previste dalla normativa in materia.

6.8 L'Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del *Regolamento* e necessarie a garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità del medesimo trattamento agli obblighi di legge e al *Regolamento*.

6.9 Le informative che il Titolare del trattamento deve rendere agli interessati ai sensi degli articoli 13 e 14 del *Regolamento* sono disponibili nella sezione dedicata alla protezione dei dati personali del sito internet istituzionale dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Motivazioni

L'articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate siano individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni, di cui ai commi 634 e 635 del medesimo articolo, sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza.

In particolare, con il presente provvedimento sono individuate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni aventi ad oggetto le fatture elettroniche emesse e/o i corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente per il periodo d'imposta 2023 e le informazioni presenti nella dichiarazione modello Redditi 2024.

Gli elementi e le informazioni riportati al punto 1.2 del presente provvedimento forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli

eventuali errori od omissioni commessi, mediante l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 come modificato dal decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87.

Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-*bis* del d.P.R. n. 633 del 1972 e degli esiti del controllo formale di cui all'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate nella sezione "Amministrazione trasparente", come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate nella sezione "Amministrazione trasparente", come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, recante “*Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto*”;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, recante “*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*”;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, recante “*Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi*”.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 e successive modificazioni, avente ad oggetto “*Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette*”;

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni, recante “*Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*”;

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, recante “*Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*”;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, avente ad oggetto “*Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*”;

Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante *“Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998;

Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni, recante *“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”*;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, Codice in materia di protezione dei dati personali, recante *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”*;

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”* (articolo 1, commi da 209 a 214);

Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, recante *“Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”*;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009 e successive modificazioni, recante *“Adeguamento dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al provvedimento 18 settembre 2008”*;

Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*”;

Decreto interministeriale 3 aprile 2013, n. 55, e successive modificazioni, recante “*Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*”;

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*”;

Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni, recante “*Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23*”;

Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni, recante “*Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio della relativa opzione*”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, e successive modificazioni, recante “*Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate*”

tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 maggio 2018, e successive modificazioni, recante *“Regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127”;*

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 luglio 2019 e successive modificazioni, recante *“Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”;*

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 settembre 2021, recante *“Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, come modificato dai provvedimenti n. 99297 del 18 aprile 2019, n. 1432217 del 20 dicembre 2019, n. 248558 del 30 giugno 2020, n. 389405 del 23 dicembre 2020 e n. 83884 del 30 marzo 2021, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri”;*

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 novembre 2022, e successive modificazioni, recante *“Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione*

telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127";

Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante *“Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”*;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, recante *“Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2024-PF”, con le relative istruzioni, da presentare da parte delle persone fisiche nell'anno 2024, per il periodo d'imposta 2023, ai fini delle imposte sui redditi”*.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, recante *“Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2024-SP”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 2024, per il periodo d'imposta 2023, ai fini delle imposte sui redditi”*.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, recante *“Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2024-SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2024, per il periodo d'imposta 2023, ai fini delle imposte sui redditi”*.

Decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, recante *“Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111”*;

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 5 ottobre 2026

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente